

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE ALIMENTARE, CONSULENZA E VERIFICA PIANO H.A.C.C.P. PRESSO LE RESIDENZE I.R.E. – anni 2012/2013

L’anno 2011, il giornodel mese di in Venezia, nella sede dell’Amministrazione I.R.E – San Marco, 2906 – 30124 Venezia;

tra

- L’Amministrazione I.R.E. – Istituzioni di Ricovero e di Educazione, C.F. e P.IVA 00434410270, con sede legale in Venezia – Giudecca, 27 e sede amministrativa in Venezia – San Marco, 2906, che, nel contesto del presente atto, è indicata più brevemente con le parole “Ente o Amministrazione”, per la quale interviene la Dott.ssa Gabriella FURLAN, nella qualità di Dirigente Area Economico finanziaria e, come tale, abilitata ad impegnarla

e

il Dott., con sede in, C.F., P. IVA, nel contesto del presente atto, è indicato più brevemente con le parole “Consulente”

premessso

che, con decreto n.del, a seguito selezione avvenuta dopo avviso pubblicato sul sito dell’Ente www.irevenezia.it e presentazione dei curricula da parte dei professionisti interessati, è stato conferito l’incarico di responsabile del settore alimentare, consulenza e verifica piano H.A.C.C.P., presso le Residenze I.R.E., per gli anni 2012 e 2013, al Dott. come sopra identificato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

La premessa di cui sopra fa parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto dell’incarico e luoghi presso cui si svolgerà l’incarico.

Il contratto ha per oggetto l’incarico di responsabile del settore alimentare, consulenza e verifica piano H.A.C.C.P. in riferimento al servizio di ristorazione collettiva e bar, in tutte le sue fasi, presso le Residenze/Strutture dell’ I.R.E., di seguito indicate:

Residenza Santi Giovanni e Paolo - Castello, 6691 – Venezia

Residenza San Lorenzo – Castello 5071 – Venezia

Residenza Ca’ di Dio – Castello 2182 - Venezia

Residenza Zitelle – Giudecca, 54 – Venezia

Residenza Contarini – Via Cardinal Urbani, 4 – Mestre (VE)

Comunità Educativa Pompeati – Cannaregio 3352/A - Venezia

Art. 3 – Durata del contratto.

Il contratto ha validità per gli anni 2012 e 2013; alla scadenza il consulente avrà, tuttavia, l’obbligo di proseguire nell’incarico, alle medesime condizioni convenute nel presente atto, fino a nuovo conferimento dell’incarico da parte dell’Amministrazione.

Art. 4 – Attività richieste e modalità di svolgimento.

All’interno dell’incarico professionale sono previste le seguenti attività:

- effettuare i necessari sopralluoghi presso le residenze sopra indicate;
- impostare il metodo di autocontrollo basato sulle procedure H.A.C.C.P.;
- controllare la corretta applicazione delle procedure impostate nel Sistema di Controllo;
- dialogare con gli operatori ed impartire direttive concernenti la loro mansione;
- riesaminare periodicamente i rischi e le procedure di controllo impostate e rielaborare, se necessario, il Sistema di Autocontrollo;
- prescrivere, quando necessario, determinazioni analitiche per valutare l’igiene dei piani di lavoro e degli alimenti;

- chiedere all'Amministrazione di provvedere ad effettuare modifiche e migliorie che fossero necessarie per la corretta prassi igienica.

La responsabilità assunta dal Consulente riguarda unicamente il controllo dell'igiene e della sicurezza alimentare di cui al Regolamento 852/2004/CE.

Non sono di competenza del responsabile problemi inerenti la sicurezza sul lavoro, la gestione del personale, la manutenzione dell'edificio.

- Il Responsabile garantisce la propria presenza, con cadenza almeno mensile, in ciascuna delle residenze/strutture dell' I.R.E.;
- sarà sostituito, in caso di indisponibilità temporanea per cause di forza maggiore, da altro libero professionista, da lui designato, di equivalente titolo, esperienza e capacità, individuato nella persona del dott., nato a..... il, residente in (v. curriculum vitae presentato all'Amministrazione), c.f.; detto sostituto assumerà l'incarico "pro tempore" osservando tutte le clausole del presente contratto;
- il professionista, per tutta la durata del contratto, è legalmente responsabile delle prestazioni effettuate, dei documenti da lui sottoscritti e delle direttive da lui impartite;
- il professionista, mensilmente, dopo ogni sopralluogo effettuato, presenterà all'Amministrazione i reports da lui predisposti e compilati in riferimento a ciascuna Residenza/struttura dell' I.R.E.. Da tali reports si rileveranno l'attività svolta e i controlli o le verifiche effettuate.

Art. 5 – Valore economico dell'incarico e pagamenti.

Il valore economico dell'incarico per il biennio 2012-2013 è di € 18.000,00 (euro diciottomila/00), al netto di ogni onere e tributo, e verrà pagato al Responsabile in ratei trimestrali posticipati, previa presentazione di regolare fattura da parte del Consulente, anche se sostituito, come evidenziato all'art. 4.

La fattura, quindi, verrà emessa dal Responsabile e verrà a lui pagata anche se farà riferimento, in tutto o in parte, ad un periodo di sua sostituzione.

Il pagamento della fattura avverrà a 60 (sessanta) giorni data di ricevimento della fattura, a mezzo mandato sul Tesoriere dell'Ente.

Art. 6 – Divieto di cessione del contratto.

E' fatto assoluto divieto di cessione del contratto in tutto o in parte. La cessione totale o parziale del contratto, malgrado il divieto, o qualsiasi altro atto diretto a nascondere la cessione comporteranno la risoluzione immediata del contratto e l'applicazione di una penale pari al 10% del valore economico annuo dell'incarico oltre al risarcimento del maggior danno subito dall'Ente.

Art. 7 – Controversie, contestazioni e risoluzione del contratto.

Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, il Responsabile commettesse infrazioni quali: interruzione protratta dell'incarico senza giustificati motivi, negligenza o contravvenzione, in tutto o in parte, a quanto prescritto nel presente atto, cessione del contratto in tutto o in parte, avvenuta malgrado il divieto di cui al precedente art. 6, ecc., il contratto si considererà risolto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti.

Il Responsabile potrà recedere dal contratto solo per motivati e sopravvenuti eventi non prevedibili al momento della stipulazione del contratto medesimo. Il Responsabile avrà, comunque, l'obbligo di proseguire nell'incarico per 60 gg. dalla data concordata di eventuale recesso.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, il Foro competente in materia è quello di Venezia.

Venezia,.....2011

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile dell'incarico

Per l'Amministrazione

Il Dirigente Area Economico finanziaria

Dott.ssa Gabriella FURLAN